

n. 122/2023 PU

Ristrutturazione dei debiti ■■■■■ ■■■■■



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letto il ricorso depositato in data 4.5.23 con il quale ■■■■■ ■■■■■ ha chiesto di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

letta la relazione particolareggiata ex art. 68, c. 2 CCI in data 29.4.2023 del Gestore della Crisi avv. Cristiano Bertazzoni;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuto che il ricorrente non possa essere ammesso alla procedura di ristrutturazione, ricorrendo i seguenti profili di inammissibilità:

- 1) la proposta di ristrutturazione del ■■■■■ non prevede alcuna soddisfazione per i creditori chirografari, originari o a seguito di degrado, il che non è ammissibile. Invero vi può essere ristrutturazione della situazione debitoria, con conseguente perseguimento della causa concreta della procedura, solo nel caso in cui, fermo restando l'obbligo di garantire la soddisfazione dei privilegiati entro i limiti di valore dei beni su cui insiste il privilegio (art. 67, c. 4 CCI), venga garantita a tutti i creditori, ivi compresi quelli chirografari (ed anche ai privilegiati, per la parte degradata a chirografo), una qualche soddisfazione, che non sia peraltro irrisoria. Tale principio, affermato dalla Suprema Corte rispetto al concordato preventivo (cfr Cass. 1521/13, Cass. 11423/14, Cass. 11497/14), deve ritenersi applicabile rispetto ad ogni procedura concorsuale e quindi anche in ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore (qualificabile quale concordato c.d. coatto, stante l'assenza del voto dei creditori). Di conseguenza, salvo rinuncia espressa alla propria pretesa, ad ogni creditore deve essere garantita una

soddisfazione non irrisoria (come reso evidente anche dal disposto dell'art 67, c. 1 CCI, laddove ammette solo una soddisfazione parziale e differenziata - ma non certo nulla - dei creditori). Deve perciò ritenersi inammissibile un piano di ristrutturazione che, come nella fattispecie, non prevede alcuna soddisfazione per i creditori chirografari;

- 2) la provvista necessaria per dare esecuzione alla proposta verrebbe in parte (euro 90.000,00) messa a disposizione da un terzo soggetto (tale ■■■■■ ■■■■■ e in parte mediante storno, per cinque anni, della somma mensile di euro 400,00 dalla pensione del ricorrente, pari ad euro 1.050,00 mensili circa. Sennonché:
a) nessuna garanzia di effettivo pagamento della suddetta ingente somma è stata rilasciata da ■■■■■ ■■■■■ né il gestore della crisi ha verificato l'effettiva capacità del medesimo di far fronte all'ingente esborso di cui sopra. Il tutto verificando anche la natura dei rapporti esistenti tra il ricorrente ed il predetto terzo e le ragioni dell'intervento di quest'ultimo a favore del ■■■■■. Peraltro, nella dichiarazione del terzo non è neppure specificato se l'erogazione a favore del ■■■■■ avverrebbe a titolo di liberalità ovvero con obbligo di rimborso postergato alla soddisfazione dei creditori concorsuali; b) il ■■■■■ ha esposto spese per il proprio mantenimento e per la contribuzione a quello della figlia e della moglie da cui è separato per un importo (euro 1.935,00) già di per sé di molto superiore alla misura della sua pensione (euro 1.050,00) e che di certo – anche ammettendo una riduzione del contributo per la moglie e per la figlia – non gli consentirebbe di stornare dalla sua modesta pensione la suddetta rata di euro 400,00 mensili (non si comprende, infatti, come il ■■■■■ sarebbe in grado, con la sola quota residua di euro 650,00 mensili, di far fronte al proprio mantenimento, contribuendo al contempo a quello della moglie e della figlia, seppur per importo inferiore a quello attuale). Pertanto, non risulta comprovata l'effettiva fattibilità del piano che, anzi, deve senz'altro escludersi per quanto attiene alla messa a disposizione della somma di euro 400,00 mensili, che il ricorrente non è evidentemente in grado di mettere a disposizione dei creditori;
- 3) né il ricorrente, né il gestore della crisi hanno fornito le informazioni necessarie per consentire al Giudice di verificare la sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza, ai sensi dell'art. 69, c. 2 CCI. Invero, sia nel ricorso, sia nell'attestazione non sono chiaramente descritte le modalità attraverso le quali, nel corso del tempo, si è determinata l'ingente esposizione debitoria da cui il ■■■■■ è gravato. Nella relazione del gestore si afferma solo genericamente che

l'indebitamento si è determinato a causa delle garanzie personali e reali prestate dal ■■■■■ a favore dell'impresa del figlio ■■■■■ senza che sia specificato in modo chiaro: 1) l'oggetto del debito garantito; 2) il momento in cui le garanzie erano state rilasciate e, soprattutto, 3) quale fosse la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente nel momento in cui aveva rilasciato ciascuna delle garanzie. Solo illustrando in modo chiaro lo sviluppo diacronico nel tempo dell'indebitamento e della situazione economica del debitore è infatti possibile verificare se nel momento in cui le obbligazioni di garanzia erano state assunte il ■■■■■ avesse la ragionevole prospettiva di farvi fronte, sì da escludere che l'attuale condizione di sovraindebitamento si sia determinata a seguito di condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa del ricorrente. Non è infatti sufficiente che le garanzie siano prestate a favore del proprio figlio per favorirne l'attività di impresa, al fine di escludere senz'altro la colpa nella determinazione del sovraindebitamento, posto che è comunque necessario poter affermare che il garante aveva la ragionevole certezza di poter far fronte all'obbligo assunto. A tale interrogativo non è però possibile fornire risposta alcuna, posto che nella propria relazione il gestore della crisi si è limitato – di fatto – ad affermare la sussistenza del requisito della meritevolezza in modo del tutto apodittico, senza in realtà fornire alcun dato economico ed oggettivo a conferma della correttezza della sua valutazione. La relazione del gestore, quindi, risulta del tutto carente nella parte in cui è chiesto di indicare (in modo analitico e non certo generico, senza alcun riscontro documentale, come avvenuto nella fattispecie) *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* (art. 68, c. 2 lett. a CCI);

- 4) la relazione del gestore è carente anche nella parte in cui è chiesto di precisare se i finanziatori che avevano richiesto al ■■■■■ le garanzie ne avessero correttamente valutato il merito creditizio (art. 68, c. 3 CCI). Anche in questo caso il gestore si è infatti limitato ad affermazioni del tutto generiche, senza indicare alcun importo o dato economico e senza in alcun modo determinare neppure quale fosse, al momento delle concessioni delle singole garanzie, il limite del tenore di vita dignitoso del ricorrente ai sensi dell'art 68, c 3 CCI,

PQM

Visto l'art. 70. c. 1 e 10 CCI

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentata da [REDACTED] [REDACTED]

Si comunichi al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 15.5.2023

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca